

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

Legge 16 settembre 1960, n. 1016

Legge 10 ottobre 1975, n. 517

INDUSTRIA

Legge 13 febbraio 1952, n. 50

Legge 30 luglio 1959, n. 623

Legge 4 novembre 1963, n. 1457

Legge 1° dicembre 1971, n. 1101

Legge 8 agosto 1972, n. 464

Legge 30 aprile 1976, n. 374

D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902

Legge 12 agosto 1977, n. 675

Legge 16 maggio 1980, n. 178,
di conversione del D.L. 17 marzo
1980, n. 68

Legge 10 febbraio 1981, n. 22

Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Legge 18 marzo 1982, n. 85

Legge 29 maggio 1982, n. 308

Legge 6 ottobre 1982, n. 752

LEGGI N. 1016/1960

La legge 16 settembre 1960, n. 1016, che ha istituito il credito a medio termine al settore commerciale, ha cessato di operare per effetto della legge 29 aprile 1976, n. 226, pur continuando a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976, disponendo di stanziamenti fino all'anno 1984.

Al 30/6/84 restano ancora da emanare 10 decreti di concessione-liquidazione in relazione ad altrettante operazioni, la cui documentazione non è stata completata dagli istituti di credito.

Con decreto del Ministro del Tesoro 22/12/1983, numero 179546, sono stati trasferiti sul cap. 8042 i residui relativi agli esercizi 1980 - 81 - 82 del cap. 8041, come previsto dall'art. 12 della legge 517/75.

Dette somme ammontano a 1.875 milioni di lire.

LEGGE N. 517/75 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La normativa, istituita dalla legge 10 ottobre 1975, numero 517, che stanziava per l'intervento dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio, L. 85.000.000.000 in dieci anni, rispetto alla legge n. 1016, ha elevato la durata massima (a 15 anni per i territori compresi nella zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e a 10 anni per tutti gli altri) e l'importo massimo dei finanziamenti (fino a lire 500 milioni per le forme di commercio associato).

La predetta legge n. 517, ~~consente, altresì, l'accesso al credito anche~~ agli operatori sprovvisti di garanzie, avendo istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo speciale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti.

Il Parlamento, poi, con la legge 24 aprile 1980, numero 146 (legge finanziaria 1980) ha rifinanziato la legge n.517/75, rimpinguando il fondo con altri 250 miliardi, distribuiti in dieci anni dal 1980 al 1989.

Alcune innovazioni introdotte nella precedente disciplina del credito agevolato al commercio con la citata legge 146/80

hanno notevolmente migliorato il funzionamento della legge numero 517/75, consentendo uno snellimento delle procedure e dei tempi di concessione del contributo statale, rendendo effettivamente operanti le agevolazioni per le operazioni effettuate tramite locazione finanziaria, facilitando il funzionamento del Comitato con la nomina di supplenti ed aprendo alle imprese commerciali l'accesso al credito a medio termine anche a tasso ordinario.

Con decreto legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono stati raddoppiati gli importi massimi dei finanziamenti a tasso agevolato.

Con la legge 29 novembre 1982, n. 887, che ha convertito in legge il decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, sono state apportate rilevanti innovazioni alla normativa introdotta dalla legge n. 517/75, da attuarsi attraverso un aumento della relativa autorizzazione di spesa di complessivi 500 miliardi di lire, ripartiti in dieci anni, dal 1982 al 1991, nella misura di 50 miliardi all'anno.

Sono stati ulteriormente ritoccati i limiti massimi dei finanziamenti, elevati a due miliardi per i soggetti del commercio associato di cui all'articolo 1 paragrafi 1) e 2) della legge n. 517/75 e ad un miliardo per gli altri soggetti.

Dei sopracitati stanziamenti sul cap. 8042, sono stati utilizzati dal Comitato di Gestione, fino al 30/6/84, circa 440 miliardi di lire (di cui 255 relativamente alle Regioni del Centro-Nord e 185 a quelle del Mezzogiorno), a fronte di 8.814 operazioni per circa 870 miliardi di finanziamenti e oltre 1.200 miliardi di investimenti.

Le operazioni di finanziamento complessivamente accolte dal Comitato ammontano a 10.100, di cui 1.286 non hanno avuto seguito, secondo le indicazioni fornite dagli Istituti di Credito.

Sono stati emanati 1.442 decreti di concessione-liquidazione, secondo le procedure in vigore dal 1980; 3.106 decreti di concessione e 1.501 di liquidazione, secondo le procedure vigenti prima del 1980.

Sono giacenti presso il Ministero, in attesa dell'esame da parte del Comitato di Gestione, 2.451 operazioni di finanziamento.

La legge 887/82 ha, inoltre, introdotto un limite minimo, fissa to in 30 milioni, agli importi dei finanziamenti.

La quota riservata al commercio all'ingrosso, nell'am bito delle disponibilità relative a ciascuna Regione, può esse re elevata, su proposta dei rappresentanti regionali fino al 50%.

I limiti di finanziamento per le Società promotrici di centri commerciali all'ingrosso non alimentari e per le Società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso sono elevati a 20 miliardi.

Alla fine del 1983 sono stati emanati i decreti di concessioni per le sole tre operazioni di finanziamento relati ve a questa forma di commercio associato in corso di attuazio ne nelle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna per importi, ri pettivamente di 10 e 2,5 (Lombardia) e 20 miliardi (Emilia Romagna).

La citata legge n. 887/82 riserva, inoltre, 50 miliarar di dello stanziamento complessivo di 500 miliardi, ripartiti nella misura di 5 miliardi all'anno per dieci anni, alla con cessione di contributi alle Cooperative ed ai Consorzi costi tuiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del tu rismo che hanno per scopo sociale la prestazione di garanzie per facilitare la concessione di crediti ai soci.

Detti contributi sono concessi nella misura dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti En ti.

Delle 147 domande pervenute finora, sono state accol te 107; i relativi oneri finanziari gravano per 1,2 circa mi liardi di lire sull'esercizio 1982 (n. 60 operazioni) e per al tri 1,2 miliardi circa sull'esercizio 1983 (n. 44 operazioni), ne sono state respinte 15.

Per dette operazioni sono stati emanati i primi decreti di concessione con i relativi mandati di pagamento.

Con decreto del Ministro del Tesoro del 22/12/83, n.179546 sono stati trasferiti sul cap. 8042 i residui relativi agli esercizi 1980 - 81 - 82 del cap. 8041, come previsto dall'art. 12 della legge 517/75.

Dette somme ammontano a lire 1.875 milioni di lire.

LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

Provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità.

La legge prevede, per la parte di competenza del Ministero Industria, la concessione di un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali colpite da pubbliche calamità, che abbiano subito un danno non superiore a L. 4 milioni, nella misura massima di Lire 800.000 e comunque non superiore al 90% del danno accertato.

La procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo è la seguente: in seguito alla declaratoria di pubblica calamità, effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli interessati presentano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto decreto, la domanda di contributo al Prefetto della Provincia interessata.

Un'apposita Commissione Provinciale tecnica accerta il danno subito dall'impresa che ha richiesto la concessione del contributo; successivamente viene emanato il decreto prefettizio per la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere all'impresa stessa.

Su richiesta del Prefetto vengono erogati dal Ministero Industria i relativi contributi mediante ordini di accreditamento commutabili in contabilità speciale.

Data la complessità della procedura non è possibile individuare un tempo medio per la sua attuazione.

Le autorizzazioni di spesa previste dalla normativa trovano collocazione nel capitolo di bilancio n. 7053 (L. 3.500 milioni).

Si tratta di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento sul quale, ovviamente, gli impegni potranno essere assunti nel termine dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato.

Si fa rilevare, infine, che la legge n. 50/1952 e le al-

tre norme che ad essa si richiamano, prevedono anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da quest'ultimo.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di Lire 3.190.250.000. per il periodo 1960-1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2/5/1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/11/1976, n. 902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n. 623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente: l'operatore economico presentava le proprie istanze ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmetteva le domande stesse al Ministero Industria, corredate da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento richiesto da parte dei propri Organi decisionali.

Presso il Ministero si provvedeva al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre la operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale. Successivamente veniva emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.

Le variazioni delle operazioni approvate che possono intervenire nel corso della durata del mutuo sono attualmente

sottoposte, dopo l'abrogazione della legge in questione, al parere del Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 9/11/1976, n.902, che ha sostituito il precedente Comitato Interministeriale della legge n. 623/1959.

Sulla base del provvedimento dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti, più sopra citato, l'Istituto di credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

Detto contratto è, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo sugli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale situazione di incertezza, ovviamente, viene meno per il periodo di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea corresponsione del contributo statale, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possono essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento.

Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

Sulla legge n. 623, sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 41.000 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle Aziende mutuatrici dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo sta

tale dovuto.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti, l'attuazione della prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di otto mesi dalla presentazione al Ministero della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di ammissione al contributo. Per la fase della liquidazione del contributo, vicerversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante l'interdipendenza di tale fase con la stipula del contratto di mutuo alla quale non sempre gli Istituti di credito pervengono con la necessaria celerità.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457 e successive integrazioni e modificazioni di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi previsti dalla legge 1457/1963 possono classificarsi sotto un duplice aspetto: rispetto ai destinatari e rispetto alla natura dei contributi stessi. Rispetto ai destinatari, si ha la seguente distinzione: imprese danneggiate dalla catastrofe; imprese che si insediano nella aree di industrializzazione della zona colpita dalla catastrofe; consorzio dei nuclei di industrializzazione. Rispetto alla natura dei contributi, si hanno: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture.

La predetta classificazione si rende necessaria per porre in evidenza i collegamenti funzionali tra le opere pubbliche per infrastrutture e le possibilità di insediamento di nuove imprese nella stessa zona. Infatti se non sono portate a termine o quanto meno condotte ad un certo stadio di realizzazione le opere per infrastrutture, non si pongono le premesse necessarie per stimolare i nuovi insediamenti. Questa interdipendenza ha in un secondo momento riflessi rilevanti ai fini della lunghezza dell'azione amministrativa diretta alla concessione dei contributi alle imprese interessate ad insediarsi nella zona in esame. Ovviamente le stesse condizioni non valgono per la concessione delle agevolazioni previste per le imprese esistenti nella zona all'epoca della catastrofe e dalla stessa danneggiata.

Contributi in conto interessi.

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042, se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo ed ammortamento.

a) Contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041)

Le imprese interessate presentano l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei contributi di che trattasi alla locale Prefettura, la quale sentito il parere di un'apposita commissione provinciale e nell'ipotesi che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti prescritti, concede la propria autorizzazione, fissando l'ammontare degli investimenti assistibili con finanziamento agevolato. In questa sede, la Prefettura determina anche l'ammontare del contributo in conto capitale.

Sulla base della predetta autorizzazione l'operatore economico può prendere contatti con un istituto di credito convenzionato ai fini dell'ottenimento del finanziamento agevolato. L'Istituto, se favorevole, trasmette la proposta di finanziamento corredata da una propria relazione a questo Ministero, il quale con decreto di concerto col Ministero del Tesoro concede il contributo. Sulla scorta di detto decreto può essere stipulato il contratto tra istituto di credito ed operatore.

I contributi vengono concessi durante l'utilizzo del finanziamento secondo lo stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del 90 per cento del finanziamento autorizzato, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati si procede secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 57.675 milioni per il periodo 1963-1991.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042).

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e di Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo avere deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale sulla base del quale viene emesso il

decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi al predetto finanziamento sono corrisposti da questo Ministero secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati, l'erogazione avviene secondo il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto di credito.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 49.875 milioni per il periodo 1964-1990.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7043 ammontano a L. 22.105 milioni per il periodo 1963-1977, quelle a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 11.120 milioni per il periodo 1964-1976.

I contributi in esame vengono concessi secondo le seguenti procedure:

- a) Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).

La domanda di contributo è presentata, corredata col progetto di investimenti, alla locale Prefettura, la quale, sentita l'apposita Commissione Provinciale, emette il relativo decreto di concessione. Sulla scorta di tale provvedimento l'operatore economico può avviare i lavori ed iniziare la procedura

prevista per l'ottenimento dei contributi in conto interessi, se richiesti.

L'erogazione dei contributi avviene ad opera di questo Ministero, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale del luogo. Il pagamento avviene con ordinativo di spesa intestato al Direttore della locale Direzione Provinciale del Tesoro e riscuotibile presso lo stesso Ufficio.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7045).

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; tutta la documentazione, viene quindi trasmessa a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, previa presentazione per il tramite del consorzio del "certificato di vigenza" rilasciato dal tribunale competente per territorio.

Contributi ai Consorzi dei nuclei di industrializzazione di Belluno e Pordenone (capitolo 7044).

Tutte le autorizzazioni di spesa stanziata sul capitolo 7044, previste in L. 7.900 milioni per il periodo 1964-1978, sono state esaurite con l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate si fa presente che circa 500 di esse, hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame.

Si fa rilevare inoltre che mentre la erogazione dei contributi in conto capitale e dei contributi ai consorzi dei nuclei di industrializzazione può essere giudicata soddisfacente,

in quanto tutte le autorizzazioni di spesa sono state impegnate, l'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata più difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

Si fa presente infine che con legge 10 maggio 1983, n. 190 concernente ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, lo stanziamento già previsto per contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap. 7045), è stato complessivamente aumentato di L. 9.000 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1986 e lo stanziamento già previsto per contributi in conto interessi alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap. 7042), è stato complessivamente aumentato di L. 7.750 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1986.

LEGGE 1° DIC. 1971 N. 1.101 e successive integrazioni disposte con leggi 7/6/1975, n. 228 e 24/5/1976, n. 350.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile.

La legge 1.101/1971 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese tessili e alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili per l'attuazione di programmi di investimento.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 281 miliardi per il periodo 1972 -1989 (capitolo di bilancio 7542).

La legge n. 1.101 è stata abrogata dall'art.17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge in questione l'operatore economico doveva presentare la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvedeva ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale.

Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo veniva emanato il decreto di approvazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale presentati, con la conseguente ammissione al beneficio dei contributi richiesti.

Sulla scorta di questo provvedimento l'operatore prende contatti con un Istituto di credito per l'ottenimento della delibera della concessione del finanziamento agevolato e la successiva stipula del relativo contratto.

Questo contratto viene inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi e per la liquidazione dei contributi statali da corrispondere annualmente alle imprese ammesse per tutta la durata del mutuo.

Le variazioni relative ai piani approvati, che possono

intervenire durante l'esecuzione degli investimenti o nel corso della durata del mutuo, sono sottoposte attualmente al parere del Comitato Tecnico previsto dall'art. 4 della legge 12/8/1977, n. 675 che ha sostituito, ai fini dell'applicazione della legge n. 1.101, il precedente Comitato interministeriale.

Sulla legge n. 1.101 sono state approvate circa 900 domande; per circa 880 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti sono stati finora stipulati per circa 700 operazioni.

L'applicazione della norma in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, già trattati riguardo all'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, un ulteriore elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore economico autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi, poi, l'Istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno a concederlo nella misura autorizzata.

In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando ed in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio, dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti la prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione dei piani di ristrutturazione.

Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante la interdipendenza temporale di tale fase con la delibera della concessione del finanziamento da parte di un Istituto di credito e soprattutto con la stipula del relativo contratto di mutuo, per la quale la norma in esame non impone una scadenza.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464 - ART. 9 e successive integrazioni disposte con legge 7/6/1975, n.230 e con decreto legge 30 aprile 1976, n.256, convertito in legge 24/5/1976, n. 350.

Provvidenze agli imprenditori per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

L'art.9 della legge 464/1972 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese in crisi con personale in Cassa Integrazione Guadagni per l'attuazione di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

La norma in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 813 miliardi per il periodo 1972-1992 (capitolo di bilancio 7543).

L'art.9 della legge n. 464 è stato abrogato dall'art. 17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Ai sensi di detta legge sono state approvate circa 300 domande; per circa 280 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti risultano finora stipulati per circa 253 operazioni.

La procedura per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla norma in esame è identica a quelle già indicate per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101. Così dicasi per gli elementi di incertezza ai fini delle previsioni di spesa e per il normale tempo tecnico di attuazione delle varie fasi dell'iter procedurale. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n.1.101.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 374/1976, il Ministero dell'Industria gestisce la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore dei consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di investimenti fissi, mentre il Ministero del Commercio con l'Estero gestisce la concessione di provvidenze incentivanti ai fini delle esportazioni.

Per quanto concerne la competenza del Ministero dell'Industria, la legge prevede un contributo sugli interessi, nella misura del 6% per gli investimenti realizzati nel Centro-Nord e dell'8% per quelli realizzati nel Mezzogiorno sui finanziamenti accordati in misura pari al 70% degli investimenti e per un periodo d'ammortamento non superiore a dieci anni.

Detta legge 374/1976 è stata abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 che ha trasferito le competenze del Ministero al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 50 miliardi per il periodo 1976-1989; gli stanziamenti di bilancio corrispondenti a dette autorizzazioni di spesa vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle Regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferito a detti Enti.

Le autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero Industria trovano collocazione nel capitolo 7544 del bilancio.

Alla data dell'abrogazione della legge, a valere sulle disponibilità previste erano stati approvati 12 programmi di investimento comportanti un onere per lo Stato di circa 2 miliardi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa previste per il periodo 1976-1981, L. 2 miliardi sono stati impegnati a carico dell'esercizio 1981 a fronte dei programmi soprarichiamati, L. 12 miliardi sono stati trasferiti, nella misura di Li

re 4 miliardi ciascuno, al Ministero per il Commercio Estero, al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La procedura per la concessione dei benefici previsti dalla norma in esame è identica a quella illustrata per le leggi n. 1101/1971 e per l'art. 9 della legge n. 464/1972, che per brevità si riassume:

l'operatore economico presenta la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvede ad istruire le relative pratiche e a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto d'ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del relativo contratto.

Detto contratto viene successivamente inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi. Il tempo tecnico necessario per l'attuazione della procedura sopraesposta non può essere definito in linea generale, in quanto dopo l'approvazione del programma di investimenti da parte del Ministero, gli operatori economici debbono attendere il finanziamento da parte di un Istituti di Credito che non sempre procede con la necessaria celerità.

La legge n. 374/1976 non ha incontrato il favore dei destinatari come dimostrato dal modesto numero di domande pervenute a questo Ministero dall'inizio dell'attuazione della legge fino alla sua abrogazione (n. 40 in totale, delle quali n.5 hanno poi successivamente rinunciato) e non ha visto compiutamente conseguita la sua primaria finalità di stimolo alla formazione di raggruppamenti di imprese per la realizzazione di servizi comuni.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, n.902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimenti per l'ammodernamento degli impianti, ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

La norma in questione prevede autorizzazioni di spesa per L. 1.120 miliardi per il periodo 1976-1988.

Le predette autorizzazioni sono state ridotte complessivamente di L. 200 miliardi, di cui:

- L. 25 miliardi dall'art. 3 della legge 31.3.1982, n.119 in c/ esercizio 1982;
- L. 35 miliardi dall'art.10 della legge finanziaria n.130/83 in c/ esercizio 1983;
- L. 55 miliardi dall'art.35 della legge finanziaria n. 730/1983 in c/ esercizio 1984;
- L. 85 miliardi dall'art. 3 del D.L. 9/4/1984 n. 62 convertito con modificazioni nella legge 8/6/1984, n.212, di cui Lire 35 miliardi in c/ esercizio 1984 e 50 miliardi in c/ esercizio 1985.

Le autorizzazioni di spesa destinate agli interventi previsti dal D.P.R. 902 trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio del Ministero dell'Industria. A tale capitolo sono affluite, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R.902/76, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n.623 e successive modificazioni ed integrazioni per un importo di L. 199 miliardi.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Se-

zione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del D.P.R. 902 / 1976 è identica a quella illustrata per la legge n.623 del 30 luglio 1959, che di seguito si riassume:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art.9 del D.P.R. 902/1976.
- In conseguenza del parere favorevole espresso dal Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
- Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.
- Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

L'applicazione della norma in esame dà luogo, sul piano contabile, agli stessi problemi cui si è fatto cenno nella relazione sulla legge 30/7/1959, n.623.

Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 5150.

Fino alla riunione del 20/6/1984 il Comitato ha approva-

to n. 4706 domande per impegni globali previsti di 1,027 miliardi.

E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24/12/1979, numero 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dal D.P.R. 9/11/1976, n.902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U. 6/3/1978, numero 218.

Giova, infine, ricordare che l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n.414 convertito in legge 2/10/1981, n.544 ha raddoppiato i limiti dimensionali relativi al capitale investito e all'investimento globale previsti dal D.P.R. 902/1976.

E' da presumere, quindi, in relazione alle suddette estensioni dei benefici di cui al D.P.R. 902/1976 che le autorizzazioni di spesa previste dalla norma in esame verranno completamente assorbite.

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 3 della legge n.675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31/12/1982 con il D.L.30/9/81 n.545 ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge 675/1977 con la legge finanziaria 26 aprile 1983, n.130.

Detto "Fondo", è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n.675/1977).

Ai fini della legge in esame si intendono:

- per progetti di ristrutturazione: i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici anche modificandone la ubicazione, nell'ambito dell'occupazione aziendale preesistente;
- per progetti di riconversione: sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree sufficientemente sviluppate del Centro-Nord (di cui all'art.8 del D.P.R. 902/1976) mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori meridionali.

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per i finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi alle imprese artigiane in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

- 1 - l'art. 29 della legge 12/8/1977 n.675 ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e conversione industriale" l'ammontare di n.4565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.180 miliardi

lettera b) = 2.385 miliardi

- 2 - Con delibera del 27.3.1980 il CIPI ha indicato, tra l'altro, per ciascuna voce di spesa l'attribuzione agli stanziamenti di cui alle lettere precisate al punto 1).

Nella stessa sede ha individuato altri interventi di varia natura oggi quantificabili in circa 750 miliardi da imputare alla lettera a), di cui:

100 mld. = fondo manodopera, art.4, 2° comma legge 675/77

60 mld. = fondo centrale garanzia, art.20, legge 675/77

420 mld. = stima IVA, art. 18, legge 676/77

165 mld. = mobilità manodopera, art.28, legge 675/77

5 mld. = spese funzionamento, art. 16, legge 675/77

- 3 - L'art.3 del D.L. 31/7/1981, così come risulta modificato

dalla legge di conversione n.544 del 2.10.1981, ha disposto l'utilizzo, a valere sulle disponibilità del "Fondo ex legge 675/1977", in favore di diversi interventi per un ammontare globale di 820 miliardi e precisamente:

460 miliardi sulla lettera a)

360 miliardi sulla lettera b)

- 4) - L'art.18 della legge finanziaria 26 aprile 1983,n.130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982 ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dal già citato articolo 29 della legge 675/77, le seguenti spese così ripartite:

lettera a) = L. 1.800 miliardi

lettera b) = L. 3.500 miliardi

- 5) - La legge 31/5/1984, n.193, concernente interventi in favore del settore siderurgico, ha posto a carico del capitolo 7546 le seguenti somme:

- L. 300 miliardi in conto esercizio 1984

- L. 200 miliardi in conto esercizio 1985

intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art.29, punto I

	es. 1984	es. 1985	TOTALE
lett.a) L. 200 miliardi		L. 150 miliardi	350
lett.b) L. 100 miliardi		L. 50 miliardi	150

- 6) - Dal combinato disposto delle norme e delibere CIPI praticate, risultano utilizzabili:

- per interventi di ristrutturazione e riconversione:

lettera a) 2.420 miliardi

lettera b) 5.375 miliardi

per un totale quindi di 7.795 miliardi.

Per usufruire dei benefici di cui alle lettere a) - b) dell'articolo 4/675 l'impresa deve presentare la richiesta in triplice copia ad un Istituto di Credito.

Nel caso in cui invece richieda la sola agevolazione prevista al punto c) (contributo sull'emissione di obbligazioni) la domanda va presentata direttamente al Minindustria.

Se tale agevolazione è richiesta insieme con le agevolazioni di cui ai punti a) e b) la domanda va presentata allo Istituto.

Per i contributi previsti alla lettera e) la domanda va presentata al Ministero dell'Industria.

Per i progetti di investimenti superiori a 30 miliardi l'Istituto deve trasmettere i risultati dell'istruttoria anche alla Regione, che entro 40 giorni può esprimere il proprio parere al CIPI con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale;

L'Istituto, dopo aver completato l'istruttoria e dopo aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i mezzi propri, entro il termine di 4 mesi, trasmette al CIPI, tramite il Minindustria, la domanda di concessione delle agevolazioni.

Trimestralmente gli Istituti sono tenuti a comunicare al Minindustria l'elenco e l'importo delle domande non accolte.

Il Minindustria può richiedere la copia di tali domande al Ministero del Lavoro che deve accertare le esigenze di formazione della manodopera necessaria.

Il CIPI delibera la concessione delle agevolazioni su proposta del Comitato tecnico 675 (art.4 - comma 5°) e il Minindustria comunica all'Istituto e all'impresa la delibera stessa adottando i provvedimenti di concessione.

L'Istituto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alla lettera a) e b) articolo 4/675 e ne invia copia autentica al Minindustria.

Pervenuto al Ministero il contratto di mutuo e la relativa documentazione contabile, si procede alla emanazione del provvedimento di impegno definitivo sulla base del quale verranno corrisposti annualmente i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo stesso.

Al 30.6.1984 risultano pervenute al Ministero n.200 pratiche circa; di queste 170 sono già state approvate dal CIPI e comportano impegni per L. 6.023 miliardi circa.

Le domande attualmente non ancora definite dal CIPI comportano oneri per 1.000 miliardi circa, per cui l'autorizzazione di spesa può coprire l'intero onere derivante da tutte le domande presentate al 31.12.1982.

Nel corso del 1983 sono state disposte le prime erogazioni riguardanti i contributi previsti dall'art.4 lett.a) e b) della legge 675/1977 per l'importo complessivo di 14,700 miliardi circa mentre, a tutto il 30.6.1984, sono stati erogati 107 miliardi circa per contributi di cui alla lett.a) e 7 miliardi circa per contributi di cui alla lettera b).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LEGGI N. 675/77 - PROGETTI APPROVATI DAL COMITATO TECNICO

AL 29.12.1983

SETTORE	N. iniziative	Investimenti ammessi alle agevolazioni		Finanziamento bancario		Mutuo diretto		Contributo in c/capitale		Oneri globali dello Stato	
		L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%	L.mil.	%
1. Tessile	33	320.476	3,22	143.747	3,94	13.416	0,96	17.201	1,83	143.647	2,21
2. Siderurgico	14	2.380.115	23,95	858.492	23,51	354.506	25,40	273.818	29,10	1.733.981	26,66
3. Chimico	25	1.721.199	17,32	605.468	16,58	276.165	19,79	215.565	22,91	1.309.873	20,14
4. Chimica fine e Secondaria	18	702.153	7,07	286.078	7,83	62.625	4,49	31.847	3,38	387.215	5,95
5. Alimentare e Agro Alimentare	8	100.663	1,01	49.349	1,35	315	0,02	1.509	0,16	26.405	0,40
6. Carta	7	194.758	1,96	78.569	2,15	20.436	1,46	21.540	2,29	128.775	1,98
7. Elettronica	6	110.158	1,11	45.828	1,26	10.104	0,72	11.607	1,23	64.178	0,99
8. Meccanica Strumentale	11	239.180	2,41	93.109	2,55	23.764	1,70	17.889	1,90	115.225	1,77
9. Aeronautico	10	635.624	6,40	262.197	7,18	87.062	6,24	52.048	5,53	471.572	7,25
10. Auto	19	3.532.626	35,55	1.228.815	33,65	547.462	39,22	298.100	31,67	2.123.501	32,65
11. Totale (1) (2)	151	9.936.952	100,--	3.651.652	100,--	1.395.855	100,--	941.124	100,--	6.504.372	100,--

(1) Di cui:											
- Nord		5.087.230	51,20	1.960.679	53,69	574.061	41,13	-	-	1.990.888	30,61
- Sud		4.849.724	48,80	1.690.973	46,31	821.794	58,87	941.124	100,--	4.513.484	69,39

(2) Tipo iniziativa:											
- Ristrutturazione		9.322.855	93,82	3.433.842	94,04	1.298.724	93,04	824.095	87,57	6.000.443	92,25
- Ricostruzione		37.255	0,38	12.613	0,34	2.197	0,16	3.616	0,38	13.838	0,21
- Ampliamento		157.099	1,58	58.035	1,59	29.018	2,08	24.068	2,56	131.692	2,03
- Nuovo impianto		419.743	4,22	147.162	4,03	65.916	4,72	89.345	9,49	358.399	5,51

LEGGE 16 MAGGIO 1980 n. 178 DI CONVERSIONE DEL D.L. 17 MARZO
1980 n. 68

Disposizioni sui consumi energetici

L'art. 8 autorizzava questo Ministero ad erogare le somme necessarie a compensare il maggiore onere derivante dalla necessità di assicurare la copertura del fabbisogno di gasolio fino al limite di 50 miliardi e di g.p.l. fino a lire 7 miliardi.

I 50 miliardi sono stati erogati per L. 48.740.462.119 accantonando la somma di L. 1.259.537.881 in attesa di definire le istanze di rimborso da parte di tre società in ordine alle quali è stato richiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Al riguardo si fa peraltro presente che una delle società ha altresì promosso giudizio presso l'Autorità giudiziaria tuttora pendente.

In caso di soluzione positiva delle istanze avanzate dalle tre società la somma accantonata sarà distribuita alle predette; in caso di soluzione negativa verrà distribuita fra tutte le altre società alle quali è stato effettuato un taglio del 14% per eccedenza dell'importo richiesto rispetto a quello disponibile di 50 miliardi di lire.

Circa, poi, i 7 miliardi per il g.p.l. gli stessi sono stati erogati nella misura di L. 1.685.708.285 mentre circa L. 3.200.000.000 saranno erogate a tre società per le quali occorre peraltro avere la disponibilità di cassa.

Il resto della somma rimane accantonata in attesa di de finire se nel prezzo di riferimento CIP sia compresa o meno la quota destinata alla cassa conguaglio g.p.l., questione sulla quale è stato richiesto il parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1981 - n° 22

Disciplina delle scorte petrolifere

La legge 10.2.1981, n. 22 che commetteva all'ENI di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, stanziava la somma di lire 300 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato interamente versato all'ENI a fronte degli acquisti che hanno consentito allo stesso di realizzare la scorta strategica come previsto dalla legge istitutiva.

Poichè, peraltro, il predetto versamento non è avvenuto, come pur consentito dalla legge in anticipazioni il costo dell'operazione è risultato gravato dagli interessi per il ricorso effettuato dall'ENI al credito bancario per cui già con il rendiconto al 31.12.1982 l'ENI vantava un credito che eccedeva la dotazione di legge.

E' stato pertanto predisposto un d.d.l. per rimborsare l'ENI del credito e per attribuire all'ENI, per il mantenimento della scorta strategica, la somma di lire 20 miliardi annui con decorrenza corrente anno.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17/2/1982, n. 46 prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il C.I.P.I. con deliberazione in data 30 marzo 1982 (G.U. n. 119 del 3.5. 1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi e ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Per far fronte ai sopraspecificati interventi, l'art. 18 della legge 46/82 autorizza, a carico del bilancio dello Stato, uno stanziamento complessivo, nel triennio 1981-1983, di Lire 1.500 miliardi.

La legge finanziaria/bis 7 agosto 1982, n. 526, relativamente all'esercizio 1982 incrementa lo stanziamento di L. 100 miliardi, ponendo detta somma a carico delle disponibilità del "Fondo investimenti e occupazione" (artt. 51 e 64).

La legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, relativamente all'esercizio 1983, prevede un ulteriore incremento pari a L. 350 miliardi (art. 19).

L'autorizzazione di spesa complessiva è pertanto di Lire 1.950 miliardi.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, (capitolo 7548) secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 da gestire in contabilità fuori bilancio.

Premesso che l'erogazione dei finanziamenti è a carico del "Fondo" e che la stessa è prevista mediante contratto stipulato fra Ministero dell'Industria e impresa beneficiaria delle agevolazioni, al Fondo stesso dovranno affluire anche i rimborsi dei mutuatari, che effettueranno i relativi versamenti al capitolo n. 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17/2/1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata saranno successivamente trasferite al citato capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7548.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di investimenti a questo Ministero;
- il Ministro dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo" previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 16 della legge 46/1982;
- il C.I.P.I. delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento, come già accennato, avviene a seguito di contratto da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

A tutto il 31.12.1983 sono pervenute a questo Ministero le prime n. 441 domande di concessione dei contributi previsti dagli artt. 14 e 19 della legge n. 46/1982 dell'importo complessivo di circa 5.000 miliardi.

Sono state presentate al Comitato di cui all'art. 15 della legge n. 46/1982 n. 313 domande, di cui n. 310 domande hanno avuto parere favorevole e n. 3 hanno avuto parere negativo. l'onere relativo alle domande accolte è stato determinato in Lire 3.500 miliardi circa.

Alla stessa data del 31.12.1983 il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi di cui sopra per n. 204 domande con un conseguente impegno globale di L. 1.400 miliardi circa.

A fronte di detto impegno non sono state disposte erogazioni di contributi in quanto i primi contratti sono stati stipulati verso la fine dell'anno 1983.

Si accenna infine che la legge 19.12.1983, n. 696 ha posto a carico del "Fondo" soprarichiamato, la somma di L. 100 miliardi da destinare a contributi in favore di imprese industriali acquirenti di macchine ad elevata tecnologia. La predetta legge n. 696/1983 è entrata nella fase operativa nel corso del l'esercizio 1984.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - ART. 20

Interventi in favore delle imprese siderurgiche

L'art. 20 della legge 17/2/1982, n. 46 prevede la concessione di contributi alle imprese siderurgiche rimaste in attività almeno fino al 1979 che realizzino riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico od obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31/12/1980.

Il predetto art. 20 è stato modificato ed integrato dal D.L. 31/1/1983 n. 19 convertito in legge 31/3/1982 n. 87, che tra l'altro ha previsto la estensione delle agevolazioni alle imprese che attraverso la soppressione di impianti riducono la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas.

Lo stesso art. 20 della legge 46/82 autorizza uno stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero dell'importo complessivo di L. 300 miliardi riferito al triennio 1981-1983.

L'art. 19 della legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130 ha incrementato il predetto stanziamento, relativamente all'esercizio 1983, dell'importo di L. 250 miliardi.

Gli stanziamenti secondo le quote fissate per ciascun anno vengono iscritti nel capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici".

La procedura relativa all'applicazione del citato art. 20 è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda di contributo a questo Ministero;
- sulle domande di contributo delibera il C.I.P.I., su propo-

sta del Ministro dell'Industria, previa istruttoria eseguita da un apposito Comitato Tecnico;

- la erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fisato al 31/12/1982.

Il termine per la soppressione degli impianti è stato prorogato al 31/12/1983 dal citato D.L. n. 19/83.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche private sono n. 78.

Al 31/12/1983 il CIPI ha deliberato la concessione di contributi in favore di n. 65 aziende impegnando l'intero stanziamento previsto in L. 550 miliardi.

Detti contributi hanno riguardato riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue 5.281.600 di acciaio grezzo
- " " 3.304.900 di laminati
- " " 2.128.000 di semilavorati

A fronte degli impegni assunti dal CIPI sono stati erogati al 31/12/1983 L. 294 miliardi circa e a tutto il 30.6.84 sono stati erogati L. 496 miliardi circa.

LEGGE 18 MARZO 1982 - n° 85

Concessione al Comitato Nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di L. 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980/1984.

Con l'anno in corso cessa la vigenza della legge n. 85 del 18.3.1982 recante il finanziamento del piano quinquennale dell'ENEA 1980-1984.

In data 13.9.1984 il C.d.A. dell'ENEA ha deliberato il documento di proposta per il Ministro dell'Industria che dovrà essere presentato al CIPE per l'approvazione ai sensi dell'art. 3 primo comma della legge 5.3.1982, n. 84 e presentato al Parlamento, ai sensi del comma successivo, tre mesi prima della scadenza del piano.

Tre mesi dopo l'approvazione del piano da parte del CIPE il MICA presenterà al Parlamento, ai sensi del 4° comma, una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel quinquennio precedente insieme al d.d.l. di provvista dei mezzi finanziari.

La provvista complessiva per il quinquennio 1985-1989 secondo il citato documento ENEA ammonta a complessivi 5.400 miliardi di cui miliardi 1.380 per l'esercizio 1985 (ivi compreso il saldo PEC e CIRENE relativo al IV piano che il CIPE ha deliberato di far gravare sul V piano quinquennale), 1.020 per l'esercizio 1986 e 1.000 per gli esercizi 1987, 1988 e 1989.

Tali previsioni sono basate su un tasso di inflazione decrescente dal 9% del 1985 al 5% del 1989; si tratta peraltro di tassi che andranno riportati a coerenza con gli obiettivi programmatici del Governo.

LEGGE 29 MAGGIO 1982, n. 308.

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Relativamente ai Capitoli di propria competenza, il Ministero Industria ha svolto le istruttorie formali e tecnico-economiche delle domande di contributo pervenute riguardanti le iniziative aventi come riferimento gli esercizi finanziari 1981 - 1982 - 1983.

Gli impegni di spesa previsti in seguito alle istruttorie di cui sopra risultano essere maggiori rispetto agli stanziamenti e pertanto nella concessione del contributo l'Amministrazione dovrà fare riferimento all'ordine cronologico della presentazione delle domande a meno che non intervengano ulteriori stanziamenti.

Pertanto il Ministero Industria potrà avviare il successivo iter della concessione e dell'erogazione dei contributi medesimi una volta definite con esattezza, ai diversi livelli, le procedure secondarie che è stato necessario elaborare sia per la novità della materia trattata che per risolvere i problemi dovuti alla retroattività della legge medesima.

Per quanto attiene invece i Capitoli di competenza del Ministero Industria la cui erogazione è delegata alle Regioni (artt. 6, 8) il Ministro dell'Industria ha trasferito i fondi alle singole Regioni nella misura resa disponibile dalla Legge Finanziaria 1983 e 1984 con due successivi provvedimenti: uno riferito al 1983 e uno al 1984. Tuttavia, per quanto riguarda i fondi del Capitolo 7707 (art. 8) è stato possibile assegnare le sole prime annualità, mancando i giustificativi, da parte delle Regioni, delle annualità successive alle prime per i contributi concessi in contointeressi. Infatti, la Legge 308 prevede uno stanziamento glo

bale, per questo Capitolo, di 300 miliardi di lire e precisamente 90 miliardi per il 1981, 90 miliardi per il 1982 e 120 miliardi per il 1983; dette somme possono essere erogate dalle Regioni per contributi in conto capitale o in conto interesse con mutui decennali. Per fare fronte a questa ultima possibilità, infatti, le Leggi Finanziarie mettono a disposizione le annualità successive alla prima; tuttavia, per l'assegnazione occorre conoscere i precisi impegni di spesa assunti dalle singole Regioni.

Vi è da dire infine che a tutt'oggi solo alcune Regioni hanno predisposto la normativa di propria competenza richiesta dalla Legge 308.

LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752

Norme per l'attuazione della politica mineraria

La legge n. 752/82 prevede gli interventi a favore delle imprese che operano nel comparto minerario.

La legge autorizza a conferire la somma di L. 60 miliardi per la ricerca di base, L. 100 miliardi per l'erogazione dei contributi, L. 110 miliardi per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione o mantenute in fase produttiva, L. 100 miliardi per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero.

A fronte degli stanziamenti previsti dall'art. 20 - 1° comma, lettera a), b), c) e d) - della legge 752 e relativi agli anni 1982, 1983 e 1984, non è stato a tutt'oggi assunto alcun impegno di spesa, tranne che per importi marginali, a causa del protrarsi degli adempimenti preliminari e per effetto di variazioni legislative nel frattempo intervenute.

Fra i primi sono da elencare:

- 1) la delibera 8 giugno 1983, con la quale il CIPE ha fissato gli indirizzi generali della politica mineraria (art. 2 della legge);
- 2) il D.M. 28 luglio 1983, che ha approvato l'elenco delle aree già indiziate, nelle quali dar corso alla ricerca operativa (art. 5);
- 3) il D.M. 3 agosto 1983, con il quale è stato approvato il modello del modulo notizie da allegare alle domande di finanziamento a tasso agevolato (art. 12);
- 4) la delibera 22 dicembre 1983, con la quale il CIPI ha approvato i programmi quinquennali di ricerca (art. 3).

Esauriti tali adempimenti istruttori si sarebbe potuto avviare la piena operatività della legge 752, con la concessione dei primi contributi, senonchè, sulla base delle esperienze acquisite, sono parse opportune talune modifiche ed integrazioni alla normativa vigente, recepite poi nella legge 15 giugno 1984, n. 245. Quest'ultima, tra l'altro, ha disposto la concessione dei contributi ex artt. 9, 14, 15 e 17, anche per le spese pregresse, sostenute cioè dal 3 novembre 1982 (data di entrata in vigore della legge 752) al 31 dicembre 1983, limitatamente alle attività minerarie da definire dal CIPE nell'ambito di quelle già riconosciute di interesse nazionale.

Tale normativa ha implicato la necessità di attendere prima la presentazione delle domande di contributo e di sottoporle dopo alle valutazioni del CIPE. La delibera di tale organo, che ha individuato le miniere ammissibili al contributo per l'attività pregressa, si è avuta l'8 agosto 1984.

L'art. 5 della legge 246/1984, innovando la precedente normativa, ha poi previsto, in via generale, che il Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato stabilisca preventivamente, con proprio decreto, le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi. In ottemperanza a tale disposizione, sono stati pertanto predisposti quattro decreti, tuttora all'esame della Corte dei Conti. Non appena i decreti sud-

detti saranno registrati dalla Corte, sarà possibile provvedere alla concessione dei contributi per l'attività pregressa, impegnando e liquidando l'intera somma a disposizione (90 miliardi), e di quelli relativi alle attività in corso nel limite della somma a disposizione per l'anno 1984 (39,5 miliardi).

In definitiva, la situazione degli impegni di spesa della legge 752/82 è la seguente.

Sono stati impegnati i 100 milioni imputati al capitolo 4546 per l'anno 1983 perché l'acquisto di apparecchi e del materiale necessario per la ricerca di base prevista dall'art. 4 è stato effettuato direttamente dal Ministero Industria, non richiedendosi perciò l'attuarsi delle procedure previste in caso di ricerca effettuata da soggetti diversi dallo Stato.

Nel mese di luglio 1984 si è invece provveduto a liquidare alla Soc. SAMIM, del gruppo ENI, l'importo di L. 20 miliardi a fronte delle spese sostenute nelle attività mercurifere del Monte Amiata ai sensi della delibera CIPE del 17 gennaio 1980 e di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 20 della legge 752. Questa somma rappresentava l'intero residuo proprio al 31.12.1983.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 16 aprile 1981, n. 140

GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO NELLE REGIONI CAMPANIA E BASILICATA (LEGGE 16.4.1981, N.140, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI).

In relazione agli obiettivi definiti nel piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e di cui si è ampiamente trattato nelle precedenti relazioni riferite agli anni 1981 e 1982, si è estrinsecata nell'anno 1983, una attività protesa al raggiungimento di tali obiettivi pur con le limitazioni derivate dalla scadenza della legge 140/81 al 30 giugno 1983 e dalla scarsa disponibilità finanziaria.

Il Decreto Legge 12/8/1983, n.370, che ha assorbito le norme contenute nel D.L. 289, convertito nella legge 11/10/'83 n.545, ha prorogato detto termine al 31 dicembre 1983. Il finanziamento previsto dalla suddetta legge, pari a lire 7,5 miliardi, è stato utilizzato, in via prioritaria, a soddisfare gli impegni già assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 quater della legge 140/1981. L'utilizzazione delle somme è stata resa più difficile dalla soppressione delle deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato apportata dalla conversione in legge del D.L. 370/1983.

Successivamente è stato emanato il D.L. 27 dicembre 1983 n.747 che ha prorogato al 30/6/1984 la legge 140/1981 con un finanziamento di lire 5 miliardi.

E' da osservare che il susseguirsi di norme di proroga aventi sempre una validità limitata a soli 6 mesi ha determinato una situazione di precarietà e provvisorietà con conseguente impossibilità di una progettazione almeno a medio termine indispensabile per una attuazione del disposto legislativo razionale ed efficace.

Resta comunque da sottolineare che l'esperienza fin qui acquisita per l'attuazione di quanto previsto dalla legge ha evidenziato carenze sia sotto l'aspetto funzionale che sotto l'aspetto strutturale, la cui soluzione è legata al superamento delle disfunzioni riscontrate. A livello previsionale e programmatico un piano per l'attuazione della legge deve essere articolato sui seguenti interventi:

- 1) proroga della legge con adeguata copertura finanziaria e con un periodo di vigenza tale da consentire l'espletamento della necessaria attività amministrativa;

- 2) istituzione di nuove sezioni circoscrizionali e revisione degli ambiti di quelle esistenti.

Per la messa a punto di tali (1) interventi questo Ministero ritiene che una eventuale proroga della legge n. 140 debba avere una durata almeno biennale e una copertura finanziaria pari a lire 35 miliardi.

(1) con legge n.430 del 4-8-1984 che ha convertito il decreto legge del 29-6-1984 n.277, sono stati prorogati i termini della legge n.140 al 31 dicembre 1984 con un ulteriore stanziamento di 18 miliardi.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4^o e 5^o comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore di consorzi ecc. (artt. 1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogando, la precedente l. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato.

Lo stanziamento della attuale l. 240/81 è stato previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16);

Nel 1981 lo stanziamento non si è reso disponibile sullo apposito capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero Commercio Estero, per cui le 116 domande pervenute sono state istruite, ma non è stato possibile impegnare la spesa a favore delle richieste giunte ad esito positivo.

Nel 1982 lo stanziamento è stato quindi di 8 miliardi, di cui la metà per le domande relative all'anno 1981 e la restante metà per le domande relative all'anno 1982.

Già nel 1981 l'apposito Comitato Interministeriale previsto dall'art. 15 l. 240/81 si era espresso, data l'insufficienza dei fondi rispetto alle domande, nel senso di operare una decurtazione del 35% alla contribuzione massima erogabile.

Nel 1982 interveniva il d.l. 21 ottobre 1982 n. 769, convertito senza modificazioni nella l. 3.12.1982 n. 902, che incrementava di 2 miliardi lo stanziamento di 4 miliardi originariamente previsto, riducendo corrispettivamente l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 11 della l. 240/81, per questa parte non operante.

Nonostante la disponibilità di 6 miliardi, il Comitato succitato si esprimeva - ancora una volta per la limitazione delle risorse rispetto alle aspettative - per una duplice e diversa decurtazione, del 10% e del 50%, a seconda che le domande fossero giunte nel termine del 31 maggio 1982 (nel qual caso ai sensi della circolare di attuazione S/202178 concorrono per l'intero), oppure oltre tale data (concorrendo in ta

le ipotesi sui residui.

Nel 1983 per la prima volta sono state effettuate differenziazioni nei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in relazione all'attività svolta dai Consorzi stessi.

E' stato utilizzato per intero lo stanziamento di lire 8 miliardi, risultante dagli originari 4 miliardi della l.240/81 e da ulteriori 4 miliardi concessi dalla legge finanziaria 1983.

Dati relativi alle domande approvate dal 1977 ad oggi:

1. 374/76	1977	9
	1978	46
	1979	64
	1980	92
1. 240/81	1981	105
	1982	133
	1983	177

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n.394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28/5/1981, n.251

Provvedimenti per i sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese, da parte del Medio Credito al termine di un'istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni comparative con il programma promozionale. Al termine di tale istruttoria viene acquisito il parere di un Comitato Interministeriale previsto dallo stesso testo normativo, Comitato che siede presso questa Amministrazione e che è stato realizzato con D.M. 17 febbraio 1982. Il finanziamento viene infine erogato dal Medio Credito stesso all'operatore, sulle disponibilità finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero 28/11/1981. Questa Amministrazione, in riferimento a queste operazioni, ha competenze all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art. 10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agro-alimentari e turistici; la Legge di conversione ha modificato il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stanziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (art. 10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art.10, 3° comma).

Nel 1982 lo stanziamento, effettuato con la legge finanziaria, è stato di Lit.4 miliardi, rimasti inutilizzati per mancanza di richieste da parte dei Consorzi interessati.

Infatti, malgrado l'Amministrazione, con Circolare del 27 settembre 1982, abbia dato le istruzioni per l'inoltro delle domande di contributo, al 31/12/1982 non è pervenuta alcuna domanda, evidentemente per la complessità della procedura che vede l'intervento delle Regioni che devono individuare i Consorzi agricoli e per l'intervento degli altri due Ministeri competenti, dell'Agricoltura e del Turismo.

Il Ministero ha provveduto a sensibilizzare sulla questione, con apposite riunioni, i rappresentanti delle Regioni le quali devono con proprio provvedimento individuare i Consorzi tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di Enti pubblici territoriali.

Nel 1983 la legge finanziaria ha fissato uno stanziamento di Lit.2 miliardi; nel corso dell'esercizio sono pervenute n.5 richieste di contributo da parte di Consorzi turistici ed agro-alimentari, richieste tutte regolarmente istruite; tuttavia nessuna erogazione è stata finora effettuata, anche a seguito di rilievi da parte degli Organi di controllo.

Art. 11 - E' stata data la possibilità all'I.C.E. di stipulare convenzioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese fuori dell'area CEE. Difficoltà di natura amministrativa sono emerse ai fini di una corretta applicazione dell'articolo predetto che riguardano le modalità di intervento dell'Istituto. Pertanto, lo stanziamento di Lit.10 miliardi previsto per il 1981 è rimasto inutilizzato.

Per il 1982 la legge prevedeva uno stanziamento di L.20 miliardi, dei quali Lit.10 miliardi con il citato D.L. 21/10/1982 n.769, furono utilizzati per incrementare il Capitolo di spesa concernente le spese per il funzionamento degli Uffici ICE all'estero.

I restanti 10 miliardi sono rimasti inutilizzati ed al trettanto si è verificato per i 20 miliardi previsti per il 1983.

Al riguardo, il Ministero, avvalendosi della facoltà derivante dallo stesso art.11 della Legge in questione e dell'art. 6 della Legge 16/3/1976, n.71, ha interessato il Ministero del Tesoro, con note S/310719 e S/310720 del 24/12/1983, per il trasferimento al 1984 della somma complessiva di Lit.40 miliardi.

PAGINA BIANCA